

Appendice 1.2
(artt. 3b, 3d, 3g, 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

1 Definizione degli impianti

1.1 In generale

Gli impianti fotovoltaici consistono di un campo fotovoltaico di uno o più convertitori e di un punto di immissione. Il campo fotovoltaico può essere composto di diversi sottocampi simili. Per quanto riguarda la remunerazione, i sottocampi, che appartengono a diverse categorie di impianti di cui al numero 2 sono considerati impianti autonomi.

1.2 Nuovi impianti

Un impianto è considerato ampliato considerevolmente o rinnovato ai sensi dell'articolo 3a lettera b se rispetto agli ultimi cinque anni d'esercizio completi, aumenta la produzione di elettricità almeno del 50 per cento.

2 Categorie

2.1. Impianti isolati

Impianti che non hanno alcun collegamento architettonico con una costruzione. Esempi: impianti in giardini o su terreni incolti.

2.2. Impianti annessi

Impianti collegati architettonicamente a una costruzione o ad altri impianti di un'infrastruttura e destinati esclusivamente alla produzione di elettricità. Esempi: pannelli posati sui tetti con un sistema di fissaggio o montati su un tetto di tegole

2.3. Impianti integrati

Impianti integrati in un edificio e adibiti a una duplice funzione. Esempi: moduli fotovoltaici inseriti al posto delle tegole o di elementi della facciata, moduli integrati in pareti insonorizzanti.

3 Calcolo della remunerazione

3.1 La remunerazione è calcolata come segue:

Categoria di impianto	Classe di prestazione	Rimunerazione (cent./kWh)
Impianti isolati	≤10kW	59
	≤30kW	53
	≤100kW	50
	>100kW	46
Impianti annessi	≤10kW	72
	≤30kW	66
	≤100kW	56
	>100kW	50
Impianti integrati	≤10kW	98
	≤30kW	88
	≤100kW	72
	>100kW	66

3.2 La remunerazione per gli impianti con potenza nominale > 10 kW viene calcolata in proporzione attraverso le classi di prestazione.

3.3 Per classificare gli impianti nelle diverse classi di prestazione ci si può anche basare, invece che sulla potenza AC, sulla potenza DC ridotta del 10 per cento.

4 Riduzione annua e durata della remunerazione

4.1 A partire dal 2009, i tassi di remunerazione di cui ai punti 3.1 e 3.2 diminuiscono del 5 per cento l'anno.

4.2 L'ammortamento e la remunerazione durano 20 anni.

5 Procedura di notifica e di preavviso

La procedura di notifica e di preavviso si articola in tre tappe:

5.1 Notifica preliminare

La richiesta deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. categoria dell'impianto;
- b. potenza nominale;
- c. produzione annua proiettata;
- d. consenso dei proprietari fondiari;
- e. prevista data della messa in esercizio;

- f. per gli impianti rinnovati e ampliati, le cifre sulla produzione negli ultimi cinque anni d'esercizio completi nonché il conteggio dei costi di investimento, ripartiti secondo tutti gli elementi di costo degli impianti di riferimento.

5.2 Notifica

La richiesta deve essere presentata al più tardi entro sei mesi dalla notifica preliminare e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione eventualmente necessaria;
- b. possibilità di allacciamento alla rete;
- c. tipo di impianto (descrizione tecnica dettagliata);
- d. prevista data di messa in esercizio.

5.3 Messa in esercizio

Per gli impianti integrati, la documentazione relativa alla messa in esercizio deve essere presentata al più tardi entro nove mesi dalla notifica e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. data della messa in esercizio;
- b. verbale di collaudo;
- c. eventuali modifiche delle indicazioni di cui ai punti 5.1 e 5.2.

6 Dati dell'impianto

Il gestore dell'impianto è tenuto a notificare ogni anno all'Ufficio federale la produzione di elettricità del trascorso anno civile.